

contratti in genere - contratto a favore di terzi - in genere - corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 17200 del 11/07/2013

Rinunzia del terzo beneficiario - Persistenza dell'obbligazione - Pretesa dello stipulante all'adempimento - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17200 del 11/07/2013

Nel contratto a favore di terzi, pur in presenza di rinunzia alla prestazione operata dal terzo beneficiario, l'art. 1411, comma terzo, cod. civ. riconosce, sempre che non risulti diversamente dalla volontà delle parti, la persistenza dell'obbligazione in favore dello stipulante, il quale, quando abbia un interesse diretto all'adempimento in favore del terzo (nella specie, in quanto titolare di una quota di partecipazione nella società beneficiaria), e non sussista un formale divieto di quest'ultimo (nel qual caso opererebbe il principio "nemo invitus locupletari potest"), può legittimamente pretendere l'adempimento della prestazione in favore del terzo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17200 del 11/07/2013